

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

IL PRINCIPATO DI ANDORRA

e

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

DESIDEROSI di stabilire per le loro relazioni commerciali un regime che sostituisca i regimi nazionali attualmente in vigore e tenga conto della particolare situazione del Principato di Andorra,

CONSIDERANDO che, per motivi geografici, storici e socioeconomici, la situazione eccezionale del Principato di Andorra giustifica un regime particolare, segnatamente in materia di esenzioni dai dazi all'importazione, dalle imposte sul fatturato e dalle accise riscosse all'importazione dalla Comunità nei confronti del Principato di Andorra nel traffico di viaggiatori,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Gli scambi tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra sono disciplinati dalle disposizioni che figurano qui di seguito.

TITOLO I

Unione doganale

Articolo 2

È istituita un'unione doganale tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra per quanto concerne i prodotti di cui ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, secondo le modalità e le condizioni definite nel presente titolo.

Articolo 3

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano:
 - a) alle merci prodotte nella Comunità o nel Principato di Andorra, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi, immessi in libera pratica nella Comunità o nel Principato di Andorra;
 - b) alle merci provenienti da paesi terzi immesse in libera pratica nella Comunità o nel Principato di Andorra.
2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunità o nel Principato di Andorra i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, purché tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.

Articolo 4

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle merci prodotte nella Comunità o nel Principato di Andorra nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti provenienti da paesi terzi che non si trovavano in libera pratica né nella Comunità, né nel Principato di Andorra. L'applicazione di tali disposizioni alle merci suddette è tuttavia subordinata alla riscossione, nella parte contraente di esportazione, dei dazi doganali che nella Comunità gravano sui prodotti dei paesi terzi incorporati nelle merci in questione.

Articolo 5

Le parti contraenti s'impegnano a non introdurre nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione oppure tasse di effetto equivalente e a non aumentare i dazi e le tasse applicabili nelle loro relazioni commerciali alla data del 1° gennaio 1989.

Articolo 6

1. I dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente in vigore tra la Comunità e il Principato di Andorra sono aboliti secondo le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il Principato di Andorra abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili alle importazioni provenienti dalla Comunità.
3. a) A decorrere dal 1° gennaio 1991, la Comunità, ad eccezione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese, abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili alle importazioni provenienti dal Principato di Andorra.
 - b) A decorrere dal 1° gennaio 1991 il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano nei confronti del

Principato di Andorra gli stessi dazi doganali applicabili da questi due paesi nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

- c) Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati compresi nei capitoli 25-97 del sistema armonizzato e oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80, le disposizioni delle lettere a) e b) si applicano ai dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione all'importazione nella Comunità di tali prodotti provenienti dal Principato di Andorra, mentre l'elemento mobile di cui al regolamento suddetto rimane applicabile.
- d) In deroga alle lettere a), b) e c), sono esenti da dazi doganali a decorrere dal 1° gennaio 1991 le importazioni che beneficiano della franchigia fiscale nell'ambito del traffico di passeggeri di cui all'articolo 13.

Articolo 7

1. Per i prodotti oggetto dell'unione doganale il Principato di Andorra adotta, a decorrere dal 1° gennaio 1991:

- le disposizioni relative alle formalità d'importazione applicate dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi;
- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunità e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale.

Le disposizioni di cui al primo e al secondo trattino si applicano nella versione correntemente in vigore nella Comunità.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo trattino sono determinate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 17.

Articolo 8

1. a) Per un periodo di 5 anni, e oltre questo termine qualora non si raggiunga un accordo ai sensi della lettera b), il Principato di Andorra autorizza la Comunità a immettere in libera pratica, a nome e per conto del Principato di Andorra, i prodotti provenienti dai paesi terzi e destinati al Principato di Andorra. L'immissione in libera pratica viene effettuata tramite gli uffici doganali comunitari elencati all'allegato I.
- b) Al termine di questo periodo, e nell'ambito dell'articolo 20, il Principato di Andorra si riserva di esercitare, previo accordo delle parti contraenti, il suo diritto di immissione in libera pratica.

2. I dazi all'importazione riscossi su queste merci in applicazione del paragrafo 1 sono riscossi per conto del Principato di Andorra. Questo si impegna a non rimborsare gli importi riscossi agli interessati, né direttamente né indirettamente.

3. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 17:

- a) stabilisce l'eventuale modifica dell'elenco degli uffici doganali della Comunità competenti per lo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 1, nonché la procedura di rispedizione di dette merci di cui al paragrafo 1 nel Principato di Andorra;
- b) stabilisce la procedura di attribuzione al Tesoro andorano degli importi riscossi ai sensi del paragrafo 2, e fissa l'importo che può essere detratto dalla Comunità a titolo di spese amministrative conformemente alla normativa in vigore in materia nella Comunità;
- c) definisce qualsiasi altra modalità necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 9

A decorrere dal 1° gennaio 1991 sono abolite le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché le misure di effetto equivalente tra la Comunità e il Principato di Andorra.

Articolo 10

1. Una parte contraente può adire il comitato misto qualora ritenga che l'altra parte contraente applichi nei confronti di paesi terzi dazi doganali, o restrizioni quantitative o qualsiasi altra misura all'importazione di effetto equivalente oppure altre misure di politica commerciale tali da provocare disparità che potrebbero causare deviazioni di traffico o difficoltà economiche sul suo territorio; il comitato misto può eventualmente raccomandare metodi atti ad evitare le eventuali conseguenze negative.

2. Qualora si verificano deviazioni di traffico oppure difficoltà economiche, se ritiene che la situazione richieda un'azione immediata, la parte interessata stessa può prendere le misure di sorveglianza o di difesa necessarie notificandole immediatamente al comitato misto, che può raccomandare la modifica o l'abolizione di tali misure.

3. Devono essere attuate di preferenza le misure che meno perturbano il funzionamento dell'unione doganale e il normale andamento degli scambi.

TITOLO II

Regime relativo ai prodotti ai quali non si applica l'unione doganale

Articolo 11

1. I prodotti di cui ai capitoli 1-24 del sistema armonizzato, originari del Principato di Andorra, sono importati nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione.

2. L'appendice determina le norme sull'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 12

1. Il regime all'importazione applicato nel Principato di Andorra alle merci provenienti dai paesi terzi non può essere più favorevole di quello applicato alle importazioni di prodotti comunitari.

2. I prodotti di cui ai codici 24.02 e 24.03 del sistema armonizzato fabbricati nella Comunità con tabacco greggio e conformi alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, beneficiano, all'importazione nel Principato di Andorra, di un tasso preferenziale corrispondente al 60 % del tasso applicato nel Principato di Andorra agli stessi prodotti nel confronto dei paesi terzi.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 13

1. Le esenzioni dai dazi all'importazione, dalle imposte sul fatturato e dalle accise riscosse all'importazione, applicabili alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da una delle parti contraenti, sono quelle correntemente in vigore nella Comunità nei confronti dei paesi terzi, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.

2. Per quanto concerne i prodotti sottoelencati di cui al titolo II del presente accordo, per ciascun viaggiatore che entri nella Comunità in provenienza dal Principato di Andorra sono concesse le esenzioni di cui al paragrafo 1, entro i limiti quantitativi seguenti:

— latte in polvere	2,5 kg
— latte condensato	3 kg
— latte fresco	6 kg
— burro	1 kg
— formaggio	4 kg
— zucchero e dolciumi	5 kg
— carni	5 kg

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 e purché le merci vengano acquistate alle condizioni del mercato interno di una delle parti contraenti e soddisfino ai suddetti requisiti:

- il valore globale delle esenzioni applicabili alle merci di cui al titolo I viene portato, per persona, al triplo del valore dell'esenzione concessa dalla Comunità ai viaggiatori provenienti dai paesi terzi;
- i limiti quantitativi delle esenzioni per le merci sottoelencate sono:

a) Prodotti del tabacco

sigarette	300 pezzi
o	
sigaretti	150 pezzi
(sigari aventi un peso unitario massimo di 3 g)	
oppure	
sigari	75 pezzi
oppure	
tabacco da fumo	400 g

b) Alcole e bevande alcoliche

- bevande contenenti alcole di distillazione e bevande alcoliche con un titolo alcolometrico superiore a 22 % vol alcole etilico non denaturato con un titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol complessivamente 1,5 l
- oppure
- bevande alcoliche contenenti alcole di distillazione, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande analoghe con un titolo alcolometrico massimo di 22 % vol, vini spumanti, vini liquorosi complessivamente 3 l
- e
- vini tranquilli complessivamente 5 l

c) Profumi

e	75 g
acque da toeletta	$\frac{3}{8}$ l

d) Caffè

oppure	1 000 g
estratti e essenze di caffè	400 g

e) Tè

oppure	200 g
estratti e essenze di tè	80 g

4. Nei limiti quantitativi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, il valore delle merci ivi elencate non viene preso in considerazione per determinare le esenzioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Le parti contraenti evitano qualsiasi misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili provenienti dall'altra parte contraente.

I prodotti spediti nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di restituzioni di imposte interne superiori alle imposte che gravano direttamente o indirettamente su di essi.

Articolo 15

1. Oltre alla cooperazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 17, paragrafo 8, le autorità amministrative delle parti contraenti incaricate di far eseguire le disposizioni del presente accordo si prestano reciproca assistenza in tutte le altre circostanze affinché tali disposizioni siano correttamente applicate.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono definite dal comitato misto di cui all'articolo 17.

Articolo 16

Il presente accordo lascia impregiudicati divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali oppure di tutela delle specie vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, né osta alle normative riguardanti l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

Articolo 17

1. È istituito un comitato misto incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la corretta esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni. Nei casi previsti dal presente accordo, esso prende decisioni. Tali raccomandazioni e decisioni sono attuate dalle parti contraenti secondo le norme rispettive.

2. Ai fini della corretta esecuzione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di loro, si consultano in sede di comitato misto.

3. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

4. Il comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e del Principato di Andorra.

5. Il comitato misto si pronuncia di comune accordo.

6. La presidenza del comitato misto viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità previste nel regolamento interno.

7. Il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti. La domanda deve essere presentata almeno un mese prima della data della riunione prevista. Se la convocazione del comitato misto è motivata da una delle

questioni di cui all'articolo 10, la riunione ha luogo entro otto giorni lavorativi a decorrere dalla data della domanda.

8. Secondo la procedura definita al paragrafo 1, il comitato misto definisce i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, basandosi sui metodi approvati dalla Comunità riguardo agli scambi di merci tra gli Stati membri; il comitato misto può inoltre modificare le disposizioni dell'appendice di cui all'articolo 11.

Articolo 18

1. Il comitato misto viene adito in caso di controversie tra le parti contraenti circa l'interpretazione dell'accordo.

2. Qualora il comitato misto non riesca a comporre la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle parti può notificare all'altra la designazione di un arbitro, nel qual caso l'altra parte ha l'obbligo di designare un secondo arbitro entro due mesi.

Il comitato misto designa un terzo arbitro.

Le decisioni degli arbitri vengono prese a maggioranza.

Ciascuna delle parti ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per garantire l'applicazione della decisione degli arbitri.

Articolo 19

Nel settore degli scambi contemplato dal presente accordo:

- il regime applicato dal Principato di Andorra nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra Stati membri, loro cittadini o loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Principato di Andorra non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società andorroni.

TITOLO IV**Disposizioni generali e finali***Articolo 20*

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore, le parti convengono di esaminare i risultati dell'applicazione dell'accordo e, se del caso, di aprire negoziati per modificarlo a seguito di questo riesame.

Articolo 21

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. Il presente accordo scade allora sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 22

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Principato di Andorra.

Articolo 23

Gli allegati I e II e l'appendice del presente accordo formano parte integrante dello stesso.

Articolo 24

1. Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 1990, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Dopo detta data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

3. Se si applica il paragrafo 2, la data del 1° gennaio 1991, menzionata nelle varie disposizioni del presente accordo, viene sostituita da quella del 1° luglio 1991.

Articolo 25

Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle applicate, fino all'entrata in vigore dell'accordo stesso, dalla Comunità e in particolare dalla Francia e dalla Spagna in conformità degli scambi di lettere del 1967 con il Principato di Andorra.

Articolo 26

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e catalana, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

*ALLEGATO I***Elenco degli uffici doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 1**

- TOULOUSE PORTET
 - L'HOSPITALET PAS DE LA CASE
 - LA TOUR DE CAROL
 - PERPIGNAN
 - MADRID
 - BARCELONA
 - ALGECIRAS
 - TUY
 - FARGA DE MOLES
-

ALLEGATO II

Per quanto concerne le disposizioni di politica commerciale riprese dal Principato di Andorra conformemente all'accordo, allo scopo di non compromettere l'importazione dei prodotti consumati ad Andorra il comitato misto potrà concedere deroghe su richiesta del Principato di Andorra, anche per gli elementi di politica commerciale comune che non si applicano a tutti gli Stati membri della Comunità.

La Commissione comunica alle autorità andorrane tutte le informazioni pertinenti riguardo al regime applicabile al commercio estero della Comunità.

Dichiarazione della Comunità**relativa ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati**

Il presente accordo lascia impregiudicato il regime delle restituzioni accordate dalla Comunità per quanto riguarda le esportazioni di prodotti comunitari agricoli o agricoli trasformati.

Dichiarazione comune

Dato che alcune disposizioni del presente accordo, relative in particolare ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente, alle restrizioni quantitative, alle misure di effetto equivalente, ai divieti d'importazione, di esportazione o di transito sono analoghe a determinate disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, i rappresentanti delle parti contraenti nell'ambito del comitato misto si impegnano ad interpretare le prime, nel campo di applicazione del presente accordo, analogamente a come vengono interpretate le seconde nel commercio interno della Comunità economica europea.

Dichiarazione del Principato di Andorra

Il Principato di Andorra si impegna a non effettuare alcuna discriminazione per quanto riguarda i dazi e le imposte all'importazione riscossi sul whisky, sull'assenzio, sugli aperitivi all'anice, da un lato, sulle altre bevande alcoliche e sugli aperitivi, dall'altro.

Dichiarazione comune

Il comitato misto cercherà di risolvere gli eventuali problemi negli scambi tra le parti contraenti in merito al controllo e alla certificazione delle norme tecniche.

APPENDICE

relativa alla definizione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 dell'accordo, sono considerati prodotti originari del Principato di Andorra:

- a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- b) gli animali vivi ivi nati ed allevati;
- c) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- d) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- e) i prodotti ottenuti ad Andorra mediante lavorazione o trasformazione di prodotti di cui alle lettere a) - d), anche se per la fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi a condizione che i prodotti non ottenuti ad Andorra siano entrati solo accessoriamente nella fabbricazione.

TITOLO II

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 2

1. I prodotti originari ai sensi della presente appendice possono beneficiare dell'accordo, all'importazione nella Comunità, dietro presentazione:

- a) di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, in appresso denominato «certificato EUR. 1», il cui modello figura nell'allegato 2 della presente appendice;
- b) o da una fattura contenente la dichiarazione dell'esportatore prevista all'allegato 3 della presente appendice, compilata da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione che sia composta da uno o più colli e che contenga prodotti originari di un valore complessivo non superiore a 2 820 ecu.

2. I prodotti sottoindicati, originari ai sensi della presente appendice, possono beneficiare dell'accordo di atto dell'importazione nella Comunità senza che sia necessario presentare uno dei documenti di cui al paragrafo 1:

- a) prodotti oggetto di piccole spedizioni da privato a privato e di valore non superiore a 200 ecu;

- b) prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e di valore non superiore a 565 ecu.

Tali disposizioni si applicano soltanto per importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, per le quali si dichiara che rispondono ai requisiti di applicazione dell'accordo e a condizione che non sussistano dubbi riguardo alla sincerità di tale dichiarazione.

Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori; dette merci, per la loro natura e quantità, non devono far sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale.

3. Sino al 30 aprile 1991 compreso, l'ecu da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di un dato paese della Comunità è l'equivalente, in quella moneta nazionale, dell'ecu alla data del 3 ottobre 1988. Per ciascun biennio successivo, esso avrà il controvalore, in quella moneta nazionale, dell'ecu al primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.

4. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato d'esportazione equivalenti agli importi espressi in ecu sono fissati dallo Stato d'esportazione e comunicati alle altre parti contraenti. Se detti importi eccedono gli importi stabiliti dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato considerato.

Articolo 3

1. Il certificato EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali del Principato di Andorra al momento dell'esportazione delle merci cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. Il certificato EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali del Principato di Andorra se le merci possono essere considerate prodotti originari del Principato di Andorra ai sensi dell'articolo 1 della presente appendice.

3. Il certificato EUR. 1 può essere rilasciato soltanto se può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dall'accordo.

La data del rilascio del certificato EUR. 1 deve essere indicata nella casella riservata alla dogana.

4. In via eccezionale, il certificato EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «EMES A POSTERIORI».

5. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali del Principato di Andorra che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

«DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «DUPLICAT».

Il duplicato, su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR. 1 originale ha valore da tale data.

6. Le diciture di cui ai paragrafi 4 e 5 vanno apposte nella casella «Osservazioni» del certificato EUR. 1.

7. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, le autorità doganali del Principato di Andorra hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

Articolo 4

1. Il certificato EUR. 1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato 2 della presente appendice, compilato in conformità della suddetta.

2. Spetta alle autorità doganali del Principato di Andorra accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati; in particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee.

3. Poiché il certificato EUR. 1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del Principato di Andorra adottare le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR. 1.

4. Quando un certificato EUR. 1 è rilasciato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della presente appendice, dopo l'effettiva esportazione delle merci a cui il certificato si riferisce, sulla domanda di cui al paragrafo 1 l'esportatore deve:

- indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato EUR. 1 si riferisce,
- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

Articolo 5

1. Il certificato EUR. 1 è compilato secondo il modello che figura nell'allegato 2 della presente appendice. Tale modello è stampato in una o più delle lingue in cui è redatto l'accordo. Il certificato EUR. 1 è redatto in una di queste lingue in conformità delle disposizioni di diritto interno del Principato di Andorra; se lo si compila a mano, deve essere scritto con inchiostro ed in stampatello.

2. Il formato del certificato EUR. 1 è di 210 × 297 mm ed è consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per quel che concerne la lunghezza. La carta da usare è la carta collata bianca per scrittura, priva di paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m². Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare una eventuale falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Il Principato di Andorra può riservarsi la stampa dei certificati EUR. 1 o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la sua autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR. 1 deve essere fatto riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato EUR. 1 reca il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Esso reca, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo.

Articolo 6

1. Il certificato EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte delle autorità doganali del Principato di Andorra all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci secondo le modalità previste dalla normativa di tale Stato.

2. I certificati EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati EUR. 1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.

3. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figuranti nel certificato EUR. 1 e quelle figuranti nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR. 1 se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.

Articolo 7

La dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) è redatta dall'esportatore secondo la forma prescritta all'allegato 3 della presente appendice in una delle lingue in cui è redatto l'accordo.

La dichiarazione è scritta a macchina o stampata per mezzo di un timbro ed è firmata a mano. L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni la copia della fattura con la dichiarazione.

Articolo 8

1. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, con la domanda di certificato EUR. 1, ogni utile documento giustificativo atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR. 1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengono necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale nonché ad accettare qualsiasi controllo della sua contabilità e delle circostanze della fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

2. L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, qualora si utilizzino le dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 9

1. Le merci spedite dal Principato di Andorra per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni previste dalla presente appendice per essere riconosciute originarie di Andorra e purché sia data dimostrazione probante alle autorità doganali:

a) che un esportatore ha spedito dette merci da Andorra nel paese dell'esposizione che ve le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo nella Comunità, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione;

d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR. 1. Questo indica il nome e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni nelle quali sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali, che abbiano per oggetto la vendita di merci straniere — e durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.

Articolo 10

1. Per garantire la corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri della Comunità e Andorra si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati EUR. 1, nonché delle dichiarazioni degli esportatori che figurano sulle fatture.

Su richiesta, vengono associati al controllo rappresentanti dei servizi della Commissione delle Comunità europee.

2. Le autorità doganali del Principato di Andorra trasmettono alle autorità doganali degli Stati membri, tramite la Commissione delle Comunità europee, gli esemplari delle impronte dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR. 1.

3. Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, un documento contenente dati inesatti.

Articolo 11

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR. 1 o delle dichiarazioni degli esportatori figuranti sulle fatture viene effettuato per campione e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviando il certificato EUR. 1, la

fattura, se è stata presentata, la fattura comportante la dichiarazione dell'esportatore o una copia dei suddetti documenti alle autorità doganali del Principato di Andorra indicando, se del caso, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a corredo della domanda di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere inesatte le menzioni riportate sul certificato EUR. 1 o sulla fattura.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione dell'articolo 11 dell'accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accertare se i documenti rinviati di cui al paragrafo 2 si riferiscono alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile derimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e le

autorità doganali del Principato di Andorra o qualora esse creino un problema d'interpretazione della presente appendice, dette contestazioni vengono sottoposte al comitato doganale.

Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR. 1, i documenti d'esportazione o le copie dei certificati EUR. 1 che li sostituiscono devono essere conservati per almeno due anni dalle autorità doganali del Principato di Andorra.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

La Comunità e Andorra prendono, ciascuna per quanto la concerne, le misure necessarie per l'esecuzione della presente appendice.

Articolo 13

Gli allegati alla presente appendice ne costituiscono parte integrante.

Allegato 1

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1

Nel determinare se una merce è originaria del Principato di Andorra, non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili impiegati nella fabbricazione siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 2

Nel determinare l'origine dei prodotti di cui ai capitoli 1-24 della nomenclatura combinata non si tiene conto di eventuali imballaggi.

Nota 3

Si considera che «entrano accessoriamente» in una fabbricazione i prodotti la cui quantità non supera il 10 % in peso di quelle indicate alle lettere a) - e) dell'articolo 1 dell'appendice.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Allegato 2

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR.1 N. A 000.000	
		Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
		7. Osservazioni	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)			
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci		9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A , addl (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a , addl (Firma)	

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

Timbro

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a, addì Timbro (Firma)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). Fatto a, addì Timbro (Firma) (*) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
	7. Osservazioni		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)			
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ('), designazione delle merci		9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

(*) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

*Allegato 3***DICHIARAZIONE PREVISTA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA b)**

Io sottoscritto, esportatore delle merci contemplate nel presente documento, dichiaro che, salvo indicazione contraria ⁽¹⁾, le merci rispondono alle condizioni fissate per ottenere il carattere originario negli scambi preferenziali con la Comunità e sono originarie del Principato di Andorra.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

La firma deve essere seguita dall'indicazione, per esteso, del nome della persona che firma la dichiarazione.

⁽¹⁾ Qualora sulla fattura figurino anche prodotti non originari del Principato di Andorra, l'esportatore deve indicarlo chiaramente.

Bruxelles, 14 dicembre 1989

Sig. Josep Pintat
Capo del Governo
Portavoce della delegazione del Principato di Andorra per i negoziati con la Comunità europea

Signor Capo del Governo,

con riferimento alla Sua lettera del 14 dicembre 1989, mi pregio prendere atto della comunicazione da Lei trasmessa, a nome della delegazione del Principato di Andorra, in merito alla riscossione e al riversamento dei dazi all'importazione. A tale riguardo accetto che la questione da Lei sollevata venga esaminata nella prima riunione del comitato misto.

Voglia gradire, Signor Capo del Governo, i sensi della mia più alta considerazione.

J. J. Schwed
Capo Divisione
Presidente della delegazione della Comunità economica europea per i negoziati con il Principato di Andorra

Andorra, 14 dicembre 1989

J. J. Schwed
Capo Divisione
Presidente della delegazione della Comunità economica europea per i negoziati con il Principato di Andorra

Signor Presidente,

in seguito alla nostra riunione di negoziato del 13 e 14 dicembre, la delegazione andorrana per i negoziati con la Comunità economica europea ricorda che i dazi all'importazione riscossi in tutti gli uffici doganali della Comunità all'immissione in libera pratica delle merci a destinazione del Principato di Andorra vengono riscossi per conto di questo Stato e dovrebbero essere riversati allo stesso. La delegazione auspica pertanto che, nella sua prima riunione, il comitato misto esamini i vari modi di garantire la piena applicazione di questo principio.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Sig. Josep Pintat
Capo del Governo
Portavoce della delegazione del Principato di Andorra per i negoziati con la Comunità europea
